SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1805)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, SPITELLA, DAMAGIO, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1986

Istituzione della provincia di Sulmona

ONOREVOLI SENATORI. — È trascorso ormai circa un secolo da quando è stata presentata al Parlamento la prima proposta per la creazione della provincia di Sulmona; all'epoca se ne fece portavoce Francesco Crispi.

Da allora le aspirazioni delle popolazioni interessate sono state raccolte e interpretate da più parlamentari che hanno dato vita ad una molteplicità di proposte (deputati Delli Castelli ed altri; 1957; senatore Celidonio, 1971; deputato Belluscio, 1984). Queste, sebbene fossero esaurientemente motivate, non ebbero, per una ragione o per l'altra, la fortuna di divenire legge dello Stato; purtuttavia, l'esigenza che le ispirava, rimanendo viva ancora oggi, dimostra in modo inequivocabile come gli abitanti della circoscrizione, che dovrebbero costituire la provincia di Sulmona, non hanno mai cessato di ritenere non soddisfacente l'assetto amministrativo del loro territorio

Il desiderio costantemente manifestato non avrebbe certo avuto la forza di resistere per tanto tempo se fosse stato alimentato solo dall'ambizione di vedere assurgere una loro città, Sulmona, a capoluogo di provincia; è evidente che alla base della richiesta vi sono ragioni che attengono alla sfera degli interessi immediati di tutti i cittadini che vivono nella zona, sia in relazione all'equilibrio socio-economico esistente, sia in vista di possibilità di sviluppo che nel territorio interessato si possono agevolmente presagire ove esso venga affidato alle cure di chi direttamente ne potrebbe usufruire.

Attualmente il territorio che dovrebbe costituire la provincia di Sulmona, gravita essenzialmente sulla provincia dell'Aquila la quale si estende su una superficie (5.031 Kmq. contro i 1.500 Kmq. che costituiscono mediamente l'estensione delle provincie italiane) che certamente non è l'ideale per osservare un facile collegamento tra il capoluogo ed i territori al confine della provincia stessa.

Gli oltre cento-centocinquanta chilometri che debbono superare i cittadini ubicati al limite della provincia dell'Aquila per accedere al capoluogo, se si considera anche la natura montana del territorio, spesso comportano l'impiego di almeno una intera

giornata per risolvere un qualche adempimento presso gli uffici provinciali, con evidente grave dispendio di risorse economiche e sottrazione di tempo all'attività lavorativa dei cittadini interessati.

Le stesse distanze dal capoluogo attuale, delle zone che si propone vadano a costituire la nuova provincia di Sulmona, comportano, oltre ai disagi procurati ai cittadini, una evidente causa di difficoltà per la stessa Amministrazione di svolgere convenientemente e tempestivamente la propria azione in tali zone ed è motivo non ultimo dell'insoddisfazione delle popolazioni interessate, le quali si sentono trascurate o, più propriamente, non convenientemente tutelate nei loro interessi territoriali.

Il Parlamento si è già dovuto occupare di motivazioni, staremmo per dire uguali, per la creazione della provincia di Isernia e ad esse ha dato l'unica risposta possibile in relazione alla esigenza primaria di dare al Paese una struttura politico-amministrativa capace di curare l'interesse dei cittadini: ha creato la provincia di Isernia.

Si legge, infatti, nella proposta di legge n. 2435 del 1952 ed in quella n. 1119 del 1954: « La difficoltà di amministrazione della provincia di Campobasso è altra ragione che postula l'esigenza della ripartizione del Molise in due province. Infatti la attuale provincia di Campobasso è territorialmente una delle più estese d'Italia (circa 5.000 Kmq.) e presenta gravi difficoltà ad essere amministrata ».

Che dire della provincia dell'Aquila che è più grande di quanto fosse quella di Campobasso e per giunta orograficamente più accidentata e del fatto che, mentre Campobasso si trovava quasi al centro della sua provincia, L'Aquila è, invece, nella periferia della propria?

Ma non sono solo quelli innanzi indicati i motivi per i quali le popolazioni che gravitano intorno a Sulmona da sempre rivendicano una loro propria provincia!

Motivi storici, economici, culturali, rendono tali popolazioni talmente affini, omogenee e portatrici di valori ed interessi diversi da quelli di altre, anche facenti parte della provincia dell'Aquila, alle quali pure sono da riconoscere notevoli titoli in ogni campo.

Il territorio che si propone vada a costituire la circoscrizione della provincia di Sulmona coincide pressochè esattamente con quello proprio della locale diocesi, la quale è stata l'elemento centrale intorno al quale, in secoli di storia, si sono cementate tradizioni, usi ed economia.

Lo stesso sistema stradale e ferroviario, che collega Sulmona ai maggiori comuni che dovrebbero far parte della istituenda provincia, conserva intatta la sua forza millenaria per omogeneizzazione delle popolazioni interessate.

Non sarebbe difficile indicare in particolare l'importanza civile e militare esercitata per secoli dal sistema viario gravitante su Sulmona, ma si evita di farlo per non appesantire questa relazione; d'altra parte, chiunque conosca questi luoghi, non può non averlo immediatamente rilevato.

La situazione economica del territorio in questione è attualmente armonicamente strutturata, giacchè nella istituenda provincia sono presenti i settori dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'artigianato. Tuttavia questi possono ulteriormente essere sviluppati con una accorta ed equilibrata valorizzazione delle risorse socio-geo-economiche di cui dispone il territorio. Si pensa, in particolare, alla possibilità di sviluppare convenientemente il turismo e l'artigianato approfittando della stupenda bellezza dei luoghi e della secolare capacità delle popolazioni locali di realizzare prodotti originali, ancorchè artigianali, anche con elevato livello culturale.

Tutti i requisiti richiesti dall'articolo 27 del disegno di legge governativo (atto Senato 133-311-A « Ordinamento delle autonomie locali »), relativo alla revisione delle circoscrizioni provinciali, sono presenti nella nuova provincia che si propone di istituire; unica eccezione è il numero degli abitanti. In realtà questa particolarità non può costituire un motivo di non accoglimento della proposta.

Nello stesso disegno di legge il requisito di « almeno 200.000 abitanti » non è con-

siderato tassativo; infatti alla lettera *g*) della citata proposta si legge: « di norma la popolazione delle province risultante dalle modificazioni territoriali non dovrà essere inferiore ai 200.000 abitanti ».

D'altra parte sarebbe davvero assurdo stabilire il numero degli abitanti che deve far parte di una provincia prescindendo dalle condizioni storiche e geografiche dei territori interessati.

Per la istituenda provincia, ci si trova di fronte ad un territorio interamente gravitante sulla dorsale appenninica, ed i comuni, per la stessa natura dei luoghi, non permettono delle grandi concentrazioni di popolazioni.

Ma proprio per questo i cittadini delle zone interessate hanno interessi comuni ed originali che solo loro possono convenientemente valutare e salvaguardare.

Per queste ragioni — evidentemente sentite dalle popolazioni interessate — la quasi totalità dei comuni della circoscrizione ha già adottato formali delibere favorevoli alla istituzione della provincia di Sulmona.

Si è fiduciosi che il Parlamento voglia farsi carico delle aspirazioni delle popolazioni interessate e dare dignità di legge dello Stato alla proposta in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Sulmona con capoluogo Sulmona, comprendente i seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnaia, Bussi, Cansano, Campo di Giove, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Cocullo, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Palena, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Prezza, Quadri, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Secinaro, Scontrone, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

Art. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino a quando non verrà costituito il consiglio provinciale, le relative funzioni sa-

ranno svolte da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Abruzzo, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province interessate, nonchè alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Sulmona e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

Art. 4.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.